

Spett.le
Ministero della Transizione Ecologica
DG per la Crescita Sostenibile e la qualità
dello Sviluppo
Divisione IV – Qualità dello Sviluppo
PEC: cress@pec.minambiente.it

E per conoscenza:

Spett.le
Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per le Infrastrutture e la
Sicurezza dei Sistemi Energetici e
Geominerari
Via Molise, 2 – 00187 Roma
PEC: dgisseg.div04@pec.gov.it
PEC: dgsaie.segreteria@mise.gov.it

Oggetto: Centrale termoelettrica “Andrea Palladio” di Fusina nel Comune di Venezia - (VE) – Istanza per l’avvio del procedimento di riesame parziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 con riferimento alle condizioni di esercizio per chiamata in emergenza delle unità FS1 e FS2 nel periodo limitato 18 agosto 2021 – 31 dicembre 2021 - Trasmissione documentazione.

Per partecipare attivamente e proattivamente alla progressiva decarbonizzazione del Paese proposta nel Piano Nazionale per l’Energia ed il Clima (PNIEC), nonché tenuto conto delle prescrizioni del MATTM di cui al decreto direttoriale n. 430 del 22.11.2018, Enel Produzione ha manifestato fin dal 2019 (cfr. nota ENEL-PRO-20/09/2019-0014289) la volontà di accelerare la dismissione delle unità FS1 e FS2 della centrale “Andrea Palladio” di Fusina.

Tale volontà è stata confermata anche nella comunicazione del 31/07/2020 prot. 0011644 con la quale Enel Produzione ha riformulato al MISE la richiesta di cessazione definitiva delle unità FS1 e FS2 anticipandola al 01 gennaio 2021.

Le condizioni autorizzative di esercizio previste per questa Centrale sono state recentemente

1/3



definite dal riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al D.M. MATTM n. 250 del 3 dicembre 2020, nonché dagli allegati Parere Istruttoria Conclusivo (PIC) e Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) in quanto parti integranti del predetto decreto. In questa cornice autorizzativa, è stato previsto che le unità FS1 e FS2 possano essere esercite a carbone solo fino al 17 agosto 2021 (v. par. 9.2 Prescrizione 6 pag. 62 del PIC allegato all'AIA), con conseguente cessazione degli stessi a far data dal 18 agosto 2021.

Il MISE, con nota del 29 dicembre 2020, sulla base delle valutazioni di adeguatezza effettuate da Terna, ha accolto la richiesta Enel di dismissione dei gruppi FS1 e FS2 stabilendo la messa fuori servizio dal 17 agosto 2021, *“prevedendo tuttavia, fino al 31 dicembre 2021, di mantenere le unità in condizioni tali di rispettare l'eventuale chiamata in esercizio per far fronte unicamente a eventuali situazioni di emergenza del sistema elettrico nazionale”*.

Sicché, ex art. 1 comma 1 *quinquies* della l. n. 290/2003 e stando a quanto espressamente affermato nelle citate determinazioni del MISE, dal 18 agosto 2021 al 31 dicembre 2021, le unità FS1 e FS2 saranno da considerarsi fuori servizio, ma tale assetto dovrà comunque essere definito e posto in essere in modo tale da assicurare le condizioni impiantistiche per l'eventuale chiamata in emergenza.

A fronte della situazione descritta e in costanza della confliggenza tra le condizioni previste dall'autorizzazione ambientale e quelle vertenti la prescritta esigenza di salvaguardare la sicurezza e l'efficienza del sistema elettrico nazionale, il MISE, con nota 30610 del 18/12/2020, e il Gestore, con comunicazione ENEL-PRO-28/01/2021-000147, hanno suggerito l'opportunità di predisporre un Tavolo Tecnico e/o un Protocollo a mezzo del quale determinare il necessario coordinamento tra i due livelli di prescrizioni e dunque un congruo bilanciamento di tutela tra i diversi beni giuridici in gioco. Peraltro, in carenza di tale coordinamento, le determinazioni del MISE, assunte a tutela della sicurezza ed efficienza del sistema energetico, sostanziano un'ipotesi di sopravvenuta impossibilità del Gestore ad adempiere contestualmente le ricordate condizioni autorizzative di livello ambientale per causa certamente ad esso non imputabile.

Il MATTM non ha ritenuto di aderire alla proposta di un Tavolo Tecnico/Protocollo sostenendo che la chiamata in esercizio in emergenza per il periodo 18 agosto 2021 – 31 dicembre 2021 potrebbe essere autorizzata e ammessa solo a condizione che sul punto si disponga un riesame parziale dell'AIA (cfr. nota MATTM prot. 0003056 del 13 gennaio 2021 e nota MATTM prot. 0014611 del 12 febbraio 2021 in riscontro alla comunicazione Enel prot. 1476 del 28 gennaio 2021 resa ai sensi dell'art. 29 *decies*, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 – *all. 4*).

Al riguardo si segnala che, secondo il d.lgs. n. 152/2006, soltanto una variazione realmente idonea a produrre “effetti negativi e significativi sull'ambiente” integra una modifica sostanziale, comportando l'obbligo di presentare una nuova domanda di riesame, mentre, nel caso in esame, per il periodo dal 18 agosto 2021 al 31 dicembre 2021 sulle unità FS1 e FS2 il Gestore dovrà limitarsi alla mera predisposizione dell'impianto nelle condizioni di eventuale esercibilità potenziale senza incidere sulle condizioni di effettivo esercizio. Si tratta quindi della variazione di assetto dell'impianto esclusivamente volta ad approntare le condizioni per soddisfare una eventuale chiamata in emergenza.

La variazione appena detta andrebbe, quindi, qualificata come una modifica non sostanziale (ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, lettera I, d. lgs. 152/2006) da cui non derivano impatti significativi per l'ambiente.



Di conseguenza, la fattispecie potrebbe al più essere ricondotta al semplice aggiornamento/integrazione delle condizioni autorizzative sulla scorta dell'art. 29, nonies d. lgs. 152/2006, conducendo ad una procedura ben più agile rispetto a quella del riesame dell'AIA.

Quanto sopra si è ritenuto opportuno evidenziarlo in quanto si auspica che il nuovo assetto della sfera di competenze ed attribuzioni conferite a Codesto Spettabile Ministero dal d.l. 22/2021 possa permettere di contemperare al meglio la tutela di tutti i beni giuridici in gioco, favorendo così il conseguimento di una soluzione sollecita connotata da efficacia ed efficienza.

Fermo restando quanto detto, senza prestare acquiescenza alla nota MATTM del 12 febbraio 2021, la Società, pur prevedendo un funzionamento del tutto eventuale e conseguente a comprovate condizioni di emergenza del sistema elettrico nazionale e per un periodo temporale estremamente limitato e certo (dal 18/8/2021 fino al 31/12/2021), con la presente comunicazione formula istanza di riesame parziale dell'AIA, limitata alle Prescrizioni n. 6, 9 e 19 del PIC, chiedendo che vengano definite, in tempi utili e comunque entro e non oltre il 17 agosto 2021, le condizioni di potenziale esercibilità delle unità FS1 e FS2 per l'esclusivo limitato periodo intercorrente tra il 18/8/2021 ed il 31/12/2021, anche valutando una proroga delle attuali condizioni autorizzative delle unità FS1 e FS2 al 31 dicembre 2021.

Tali condizioni, lo si ribadisce, non attengono all'effettivo esercizio delle unità in questione, ma concernono esclusivamente l'eventuale esercibilità potenziale tenuto conto che entrambe le unità saranno dequalificate dai mercati energia e dei servizi di dispacciamento e quindi impossibilitate a funzionare se non per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza del sistema elettrico nazionale e su espressa richiesta di Terna con le modalità dalla stessa indicate.

Si resta in attesa di un sollecito riscontro e si inviano distinti saluti.

IGNAZIO MANCUSO

Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

Allegati:

- 1) *Relazione tecnica inerente il Riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale D.M. MATTM n.0000250 del 03/12/2020 (G.U. n°13 del 18.01.2021) Prescrizione n.06, 09 e 19 del Parere Istruttorio Conclusivo – Esercizio emergenziale dei Gruppi Fusina 1 e Fusina 2 limitato al periodo dal 18/08/2021 al 31/12/2021.*
- 2) *Attestazione di pagamento dell'importo dovuto, quale tariffa per lo svolgimento dell'istruttoria ai sensi dell'art 1, comma 1, lettera d) del Decreto MATTM n. 58 del 06/03/2017, sul capitolo di entrata 2592 - Capo 32 - Art.20 del Bilancio dello Stato.*